

*Direzione Generale Corso Vittorio Emanuele II n. 68 Cagliari
Servizio Gestione Mense e Alloggi*



***AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI, DETERGENTI PROFESSIONALI E
TUTTO CIÒ CHE SERVE PER LA PULIZIA PROFESSIONALE, OCCORRENTI ALLE MENSE E
ALLE CASE DELLO STUDENTE, PER IL PERIODO DI TRE ANNI.***

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE.

Il Direttore del Servizio
Gestione Mense e Alloggi
Ing. Stefania M.F. Pusceddu

Il R.d.P.
Michele Puddu

Assistente al RdP
Lorena Pilloni

IL CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

INDICE

- 1 Oggetto dell'appalto
- 2 Luogo di svolgimento della fornitura
- 3 Importo stimato a base d'asta
- 4 Durata del contratto
- 5 Criterio di aggiudicazione
- 6 Procedura di gara
- 7 Specifiche tecniche della fornitura
- 8 Modalità della fornitura
- 9 Variazioni dei quantitativi di fornitura
- 10 Prezzi contrattuali
- 11 Subappalto
- 12 Direttore dell'esecuzione del contratto
- 13 Rappresentante del fornitore – Referente
- 14 Sospensione dell'esecuzione del contratto
- 15 Obblighi del fornitore
- 16 Dati personali e riservatezza
- 17 Lingua ufficiale
- 18 Risoluzione per inadempimento e recesso
- 19 Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
- 20 Patto di integrità
- 21 Fallimento del fornitore o morte del titolare
- 22 Spese e rapporti contrattuali
- 23 Documenti contrattuali
- 24 Discordanze contrattuali
- 25 Penali
- 26 Pagamenti
- 27 Deposito cauzionale definitivo
- 28 Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto - esecuzione anticipata
- 29 Controversie
- 30 Rinvio Normativo

Art.1 Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Ente per il diritto allo Studio Universitario (nel seguito per brevità E.R.S.U. o Ente) e l'operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, "Fornitore"), avente ad oggetto l'affidamento per la fornitura di prodotti, detergenti professionali e tutto ciò che serve per la pulizia professionale, occorrenti alle mense e alle case dello studente dell'E.R.S.U. .

I materiali oggetto di fornitura dal punto di vista della sostenibilità ambientale, dovranno essere rispettosi dei criteri e delle indicazioni riportati nel Decreto del *Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare* del 24 maggio 2012 (pubblicato in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) relativo ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene.

Art.2 Luogo di svolgimento della fornitura

Le sedi dell'Ente presso le quali avverrà la fornitura oggetto del presente appalto sono:

Casa dello studente di via Businco;

Casa dello studente di via Biasi;

Casa dello studente di via Montesanto;

Casa dello studente di via Roma;

Casa dello Studente via Trentino;

Foresteria di via Sassari;

Mensa universitaria via Premuda;

Mensa universitaria via Trentino;

Art.3 Importo stimato a base d'asta

Importo complessivo a base di gara è € 24.000,00 + IVA.

Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero.

Art.4 Durata del Contratto

Il contratto avrà durata 36 mesi, a decorrere dalla data di avvio del contratto.

Art.5 Criterio di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, mediante offerta a prezzi unitari, trattandosi di una fornitura che presenta caratteristiche di ripetitività e standardizzate, di cui sono ben note le caratteristiche alla S.A..

Art.6 Procedura di gara

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 mediante RDO su Sardegna CAT, invitando tutti gli operatori presenti nelle categorie "AM44 – PRODOTTI CHIMICI VARI" e "AM55 - CARTA IGIENICA, FAZZOLETTI, ASCIUGAMANI E TOVAGLIOLI".

Art.7 Specifiche tecniche della fornitura

La fornitura dei prodotti è quella elencata nella lista e dovrà rispondere alle normative vigenti nel campo della salvaguardia dell'ambiente, in particolare dei criteri e delle indicazioni riportati nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2012

(pubblicato in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) relativo ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene

DETERGENTI MULTIUSO, DETERGENTI PER SERVIZI SANITARI, DETERGENTI PER LA PULIZIA DI FINESTRE (evidenziati con il simbolo "v" nella lista di offerta).

I prodotti dovranno essere forniti con etichettatura, riportata sulle confezioni, dotata di codice a barre del tipo EAN 13, e l'offerente deve presentare la lista dei prodotti detergenti che fornirà indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I (norma ISO 14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi.

Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo né di etichette ambientali ISO di Tipo I con requisiti conformi ai criteri ambientali minimi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato A del D.M., con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi, indicati nei punti da 6.1.1 a 6.1.8 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2012.

L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel Europeo né delle altre etichette ambientali come sopra specificate, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi.

DISINFETTANTI, PRODOTTI PER IMPIEGHI SPECIFICI (CERE, DECERANTI, DECAPPANTI, SMACCHIATORI ECC.) E PRODOTTI DETERGENTI SUPERCONCENTRATI MULTIUSO, DETERGENTI SUPERCONCENTRATI PER SERVIZI SANITARI, DETERGENTI SUPERCONCENTRATI PER LA PULIZIA DI FINESTRE (evidenziati con il simbolo "u" nella lista di offerta).

Per questi prodotti, la ditta offerente dovrà presentare l'elenco dei prodotti superconcentrati, disinfettanti o per usi specifici che fornirà indicando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, numero di registrazione/autorizzazione del Ministero della Salute per i prodotti disinfettanti, percentuale di sostanza attiva per i "prodotti superconcentrati". Inoltre, in relazione a ciascun prodotto, dovrà sottoscrivere, sulla base dei dati resi dai produttori o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti stessi, la dichiarazione di cui all'Allegato B per attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi. Per le cere e i prodotti deceranti conformi ai criteri di assegnazione di etichette ISO di Tipo I equivalenti ai criteri ambientali dal punto 6.2.1 al punto 6.2.8 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2012, in luogo della dichiarazione di cui all'Allegato B del D.M. è sufficiente presentare copia della licenza d'uso delle etichette. Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione dell'offerta anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni.

L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai "criteri ambientali minimi" indicati nei punti da 6.2.1 a 6.2.8 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2012, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza e le altre fonti documentali sulla base dei quali ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B del D.M..

L'amministrazione aggiudicatrice richiederà all'aggiudicatario provvisorio per uno o più dei prodotti in elenco, anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità ai criteri ambientali minimi.

Art.8 Modalità della fornitura

L'ordinativo della merce avverrà su richiesta in appositi buoni firmati dai Referenti Responsabili dell'Ufficio Ristorazione, delle Case dello Studente, i nominativi degli stessi saranno comunicati all'avvio delle forniture da parte del RdP e dal D.E.C.

Gli ordini saranno inviati tramite e-mail che attesterà giorno e ora dell'ordinativo e, sulla base di dette indicazioni, la consegna dovrà essere effettuata entro 48 ore dalla data dell'ordine presso la sede che ne avrà fatto richiesta.

Entro 24 ore dal ricevimento dell'ordine, dovrà essere formalmente comunicata al Referente Responsabile della struttura ordinante la conferma dell'ordine stesso, intendendosi con questa l'impegno alla consegna dei materiali richiesti e l'osservanza dei tempi di consegna. Della consegna farà fede la bolla di accompagnamento rilasciata dal fornitore, le quantità e la qualità della merce consegnata potrà essere contestata dai Responsabili, allo stesso Fornitore che avrà l'obbligo di sostituirla entro le 24 ore del giorno feriale successivo, a pena di rescissione del contratto e con diritto di questo Ente, senza altro avviso, di fornirsi da altri con l'eventuale maggiore spesa a carico del Fornitore.

Gli ordinativi saranno eseguiti sulla base delle esigenze dell'Ente committente, perciò i quantitativi potranno variare per ogni singolo ordinativo.

Nella fase di consegna verrà accertata la rispondenza dei prodotti di acquisto citati e dichiarati in sede di offerta.

Art.9 Variazioni dei quantitativi di fornitura

Il Fornitore si obbliga ad accettare eventuali aumenti o diminuzioni dei quantitativi di merce indicati in contratto, nonché di fornire altro materiale di cui possiede la vendita, in quanto l'E.R.S.U. si riserva di effettuare le richieste in relazione alle effettive esigenze.

In relazione ad acquisti di altro materiale che dovesse rendersi necessario e fino alla concorrenza del quinto d'obbligo, allo stesso prezzo e alle stesse condizioni contrattuali.

A insindacabile giudizio dell'E.R.S.U. si procederà a non ordinare quegli articoli, che per sopravvenute esigenze o obblighi di legge, dovessero essere non più necessari ai fabbisogni dell'E.R.S.U.. In tali casi nessun compenso aggiuntivo è dovuto da parte dell'E.R.S.U..

Nel caso in cui, durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, per messa "fuori produzione" degli stessi da parte della casa produttrice, dovrà segnalarlo all'Ente in tempo utile (almeno 30 giorni prima) ed indicare quali prodotti aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione, alle stesse condizioni economiche. Di detta sostituzione dovrà essere informato il personale dell'Ente addetto agli ordini.

Art. 10 Prezzi contrattuali

I prezzi offerti in sede di gara sono comprensivi di tutti gli oneri, compresi quelli di consegna.

Art. 11 Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016.

Art.12 Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del Procedimento

Il R.d.P. nominato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.31 del D.Lgs. 50/2016, svolgerà le funzioni del Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione della fornitura oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà coadiuvato dai responsabili delle strutture di cui all'art.2.

Art.13 Rappresentante del fornitore - Referente

Per la regolare esecuzione il Fornitore, prima dell'inizio della fornitura, si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un soggetto responsabile della esecuzione del contratto (Referente dell'evasione degli ordinativi per conto del fornitore), il cui nominativo sarà trasmesso all'Ente per iscritto prima della sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio dell'attività.

Il Referente dovrà essere reperibile attraverso la rete di telefonia fissa, mobile e a mezzo e-mail, incaricato di dirigere, coordinare e controllare che la merce sia corrispondente alle richieste dell'E.R.S.U.

L'E.R.S.U. si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento della fornitura. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge al Fornitore.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall'Ente dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Fornitore.

In caso di impedimento del Referente, il fornitore dovrà darne tempestivamente notizia al Direttore dell'esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

Art.14 Sospensione dell'esecuzione del contratto

Il fornitore non può sospendere l'esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'E.R.S.U..

L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

L'E.R.S.U. potrà sospendere la prestazione per cause di forza maggiore.

Il Responsabile del procedimento, con nota scritta comunica la sospensione della fornitura che dovrà essere accettata dal fornitore. Non appena saranno venute a cessare le cause della sospensione, il Responsabile stesso comunicherà la data di ripresa dell'esecuzione del contratto; la comunicazione potrà essere trasmessa anche tramite fax.

Art.15 Obblighi del fornitore

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche; nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A..

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento dell'appalto, il fornitore dovrà comunicare all'Ente entro 7 giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione, gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

Responsabilità del fornitore

Il fornitore si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni arrecati agli utenti, ed eventualmente all'Ente, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale. Il fornitore è sempre responsabile sia verso l'Ente sia verso terzi della qualità della fornitura.

Il fornitore si impegna alla consegna della merce, franco ogni spesa, provvedendo al relativo scarico e assestamento nei magazzini degli Immobili dell'Ente secondo le indicazioni fornite dalle persone preposte ad ogni singola Struttura. E' altresì responsabile dei danni che si dovessero verificare alla merce durante il trasporto dallo stabilimento alle strutture dell'Ente, nonché durante le operazioni di carico e scarico. Il fornitore ha inoltre l'obbligo di sostituire i quantitativi di merce, perché avariata o non corrispondente alle caratteristiche previste nel contratto, entro il termine di 24 ore dalla contestazione, trascorso il quale il contratto si intenderà risolto di diritto, oltre al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Art.16 Dati personali e riservatezza

Nell'ambito del rapporto contrattuale tra ERSU e il fornitore, il trattamento di eventuali dati personali e sensibili avviene nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n.196 del 2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Art.17 Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, dovranno essere in lingua italiana.

Art.18 Risoluzione per inadempimento e recesso

L'E.R.S.U. si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte del fornitore. In tal caso l'Ente avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'E.R.S.U., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- b. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- c. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escuse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'E.R.S.U.;

- d. in caso di acquisizione di DURC negativo per almeno due volte consecutive;
- e. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: "obblighi del fornitore", "divieto di cessione del contratto"; "cessione del credito"; "sospensione dell'esecuzione del contratto".

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del d.lgs. 50/2016, l'E.R.S.U. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'E.R.S.U. si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R.

In tal caso l'E.R.S.U. sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'E.R.S.U.;
- delle spese sostenute dal fornitore.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'E.R.S.U..

Art.19 Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 106 e 110 del D.Lgs. 50/16.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art.106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'E.R.S.U. al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art.20 Patto di integrità

La ditta si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal "Patto di Integrità", individuato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, adottato nell'ambito del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 15/06/2015 dal Presidente della Regione Sardegna, dal Presidente dell'Anci Sardegna e da Transparency International Italia ed approvato con D.G.R. n. 30/16 del 16 giugno 2015. Il mancato rispetto del protocollo di integrità dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, all'escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, del deposito cauzionale, all'interdizione a partecipare ad altre gare indette dall'ERSU per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.

Art.21 Fallimento del fornitore o morte del titolare

Il fallimento del fornitore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora si tratti di una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'E.R.S.U. proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Art.22 Spese e rapporti contrattuali

Ai sensi dell'art.32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, il contratto sarà stipulato nella forma dello scambio di lettera commerciale.

Tutte le spese inerenti o conseguenti alla stipula del contratto, tasse e imposte comprese, con la sola eccezione dell'IVA se dovuta, saranno a totale a carico del Fornitore.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento stesso.

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal DEC o i referenti. Detti soggetti avranno il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento.

Art.23 Documenti contrattuali

Fanno parte integrante del contratto e sono allegati allo stesso, i seguenti documenti:

- Il capitolato speciale prestazionale
- L'offerta economica
- La cauzione definitiva

L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel capitolato e negli altri documenti che del contratto formano parte integrante, sono condizioni vincolanti di contratto.

In particolare dopo la stipula del contratto e la redazione del verbale di inizio della fornitura , l'appaltatore non potrà più sollevare eccezioni sulle condizioni e le circostanze con le quali si devono effettuare le forniture perciò non potrà eccepire alcunché per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto.

Art.24 Discordanze contrattuali

Qualora tra i documenti del contratto ci fossero disposizioni discordanti, nella soluzione interpretativa si terrà conto degli allegati contrattuali indicati al precedente articolo. L'interpretazione delle clausole contrattuali, avverrà sulla base dei contenuti del capitolato e dei documenti di cui si compone, tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati che si perseguono con l'esecuzione dell'appalto, così come previsto dagli artt. 1362 – 1369 del C.C., nonché secondo i criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

L'esecutore riconosce che l'eventuale carenza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali così come discordanze tra i dati, non possono in alcun modo giustificare difetti, anomalie e ritardi nell'esecuzione o richieste di maggiori compensi da parte dell'esecutore stesso, senza aver chiesto chiarimenti e proposto possibili soluzioni.

Art.25 Penali

Qualora il fornitore non rispetti i termini stabiliti per la consegna della fornitura e i quantitativi ordinati, sarà diritto dell'E.R.S.U. fornirsi da altri con l'eventuale maggiore spesa a carico del fornitore inadempiente, oppure, applicare una penale pari al 20% dell'importo relativo al valore della merce ordinata qualora la fornitura non sia rispondente ai requisiti e dichiarati in sede di offerta, E.R.S.U. ne richiederà la sostituzione e se da parte del fornitore non si provveda alla sostituzione con i prodotti

previsti in contratto, E.R.S.U. potrà, senza ulteriore preavviso, approvvigionarsi da altro fornitore addebitando la spesa sostenuta al fornitore inadempiente, decurtandola dell'importo del contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al fornitore per iscritto dal Responsabile del Procedimento. Il fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'E.R.S.U. provvederà a recuperare l'importo della penale dal corrispettivo eventualmente dovuto o, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art.26 Pagamenti e fatture

Per ogni ordinativo emesso con le modalità di cui all'art.8, il fornitore potrà emettere la fattura dopo aver eseguito la fornitura ed una volta che questa sarà accettata dal Referente della struttura che ha disposto l'ordinativo.

I pagamenti saranno effettuati, ai sensi dell'art.3, comma 1, della L. n.136 del 2010 così come modificato dalla L.217 del 2010, tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il pagamento sarà subordinato alla regolarità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aggiornato al periodo di emissione della fattura.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della L. n.136 del 2010 e s.m.i., nonché in caso di applicazione delle penali di cui all'art.12 del presente CSA. In tali casi il pagamento sarà effettuato alla definizione del contenzioso.

L'Affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

L'Amministrazione, in fase di liquidazione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., opererà una ritenuta sull'importo netto progressivo delle prestazioni pari allo 0,50 per cento. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità delle prestazioni e rilascio del D.U.R.C..

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all'Amministrazione (C.F. _80018410920) – Corso Vittorio Emanuele II n.68 09124 Cagliari.

Dovranno riportare l'importo della prestazione al netto della ritenuta dello 0,50%. La ritenuta operata sarà evidenziata nella fattura e l'IVA sarà calcolata sull'importo al netto delle ritenute.

Ai sensi del Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, dovranno essere trasmesse in formato elettronico, ai sensi della legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Si comunica che il Codice Univoco Ufficio che identifica l'Amministrazione di Cagliari al quale dovranno essere indirizzate, a far data dal 31 marzo 2015, le fatture elettroniche è il seguente: K2U9X5.

Oltre al "Codice Univoco Ufficio", che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, devono essere indicati nella fattura anche il

codice identificativo di gara (CIG), al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Pertanto questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG.

Art.27 Deposito cauzionale definitivo

Il fornitore deve versare a garanzia degli obblighi contrattuali, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia e senza alcun interesse o spesa a carico dell'Ente, una cauzione pari al 10% dell'importo dell'appalto aggiudicato, secondo quanto previsto dall'art.103 del d.lgs. 50/2016.

Art.28 Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto - esecuzione anticipata

L'avvio della fornitura avverrà dopo che il contratto è divenuto efficace ai sensi dell'art.32 del d.lgs. n.50/2016, salva la possibilità da parte dell'E.R.S.U. di procedere ai sensi dell'art.32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016.

L'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto verrà comunicata formalmente dal Responsabile del Procedimento.

L'Ente, nella figura del RUP può ordinare l'inizio della fornitura, in tutto o in parte, al fornitore, che deve dare immediato corso allo stesso.

Art.29 Controversie

In caso di controversie tra il fornitore e l'E.R.S.U., sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Art.30 Rinvio Normativo

Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia o, in quanto compatibili, per prestazioni di servizio analoghe.

Data _____

Timbro e firma del fornitore
